



COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR TARI 2022-2025 -
DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19:00 presso la sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di Prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SARCINELLI Giuseppe	PRESIDENTE	X	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE		X
ROSSO Fabio	VICE SINDACO	X	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	X	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE	X	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	X	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE	X	
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE		X
BRESSI Davide	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	8	2

Partecipa il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR TARI 2022-2025 - DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Piano economico finanziario PEF MTR TARI 2022 – 2025 - Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), la IUC, imposta unica comunale, è stata abolita, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- con deliberazione Arera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* con l'adozione del nuovo *“Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)”* per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione Arera del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”* ed il relativo Testo integrato in tema di *Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR)*;
- con successiva Deliberazione Arera del 03.03.2020 n. 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha approvato le *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*

Richiamate le deliberazioni dell'Arera:

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Premesso che:

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ancora in vigore, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 702 della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'01.01.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- infatti, ai sensi dell'art.35 L. 448/2001 e della successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002, i Comuni devono provvedere ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso l'obbligatorio consorzio e che a tal fine, il comune di Villafalletto, aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che il Comune di Villafalletto, aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (X_a), necessario alla valorizzazione del parametro p_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020".

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto dal soggetto gestore, C.S.E.A. di Saluzzo, acquisito agli atti al protocollo n. 3279 in data 14.04.2022, validato dallo stesso CSEA con verbale di deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 21.04.2022, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2022-2025 riporta come gettito da "Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020" la somma di € 319.182,00, tenuto conto, come precisato nella nota protocollo C.S.E.A. n. 1028-50 in data 14.04.2022 di trasmissione dello stesso, delle detrazioni 1.4 della determinazione Arera n. 2/DRIF/2020;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2022-2025 come predisposto dallo C.S.E.A. tiene conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2020 pari ad € 3.031,00 e riconducibili al contributo MIUR ricevuto da questo comune per € 1.558,59, all'entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per € 1.030,41 e all'entrate derivanti da procedure sanzionatorie per € 441,60;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2022-2025 come predisposto dallo C.S.E.A. è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.2 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif di approvazione del "Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ma che nel caso specifico di questo comune il limite di crescita non può essere rispettato a causa principalmente della modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che in concreto per il comune di Villafalletto è passato da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, a decorrere dal 01.01.2020;

Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio S.E.A. n.24 del 21.04.2022 è stato validato il PEF MTR 2022-2025 e la relazione di accompagnamento dello stesso da trasmettere ad ARERA con i dati economico finanziari e descrittivi reperiti dal gestore e dai documenti di servizio oltre ai dati di gestione consortile per farne parte integrante

Dato atto che questo comune è sede di discarica-impianto

Dato atto che la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di discarica è venuta meno in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito della L.R. 1/2018 che ha fatto venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno venendo a cessare per molti enti, tra i quali lo C.S.E.A.;

Dato atto che attualmente è sorto un carteggio tra questo Comune ed il Consorzio SEA per la mancata applicazione della tariffa agevolata e conseguente incremento di spesa che il comune, suo malgrado, si trova costretto a sopportare;

Dato atto che dal 1.1.2020 il Consorzio S.E.A. non riconosce più a favore di questo comune l'applicazione della tariffa agevolata, scontata dell'80%, relativa al costo dello smaltimento finale degli RSU, che quindi passa da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, causando un aumento della spesa a valere dal bilancio 2020 e seguenti non programmata né sostenibile

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2020 questo comune ha approvato l'ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto "problematiche relative ai comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte"

Dato atto che la Regione Piemonte con nota del 14.12.2020 ad oggetto "Segnalazione inerente i comuni del Consorzio S.E.A. sede di impianto di discarica in riferimento alla legge 549/1995, articolo 3 commi 27 e 30 e della Legge Regionale 1/2018, articolo 38, comma 2 bis e alla contribuzione volontaria" ribadisce che la richiesta di variazione della norma regionale in materia non risulta al momento possibile in quanto il bilancio regionale non lo consente;

Dato atto quindi che già lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non teneva conto delle nuove condizioni venutesi a creare per questo comune, ossia delle minori entrate dei contributi a favore dei comuni sede di discarica e delle maggiori spese per il costo smaltimento finale degli RSU, che incidono in modo pesante sulla gestione del ciclo dei rifiuti, già a decorrere dall'anno finanziario 2020 e che pertanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2022, redatto sulla base dei costi del rendiconto 2020, ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, in quanto permette di introitare una tariffa massima complessiva inferiore alla spesa complessiva dell'anno 2020 e permetterà il recupero della differenza solo con l'approvazione del PEF 2022 con la relativa bollettazione ed ingenti conguagli;

Dato atto che anche lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non ha tenuto conto delle sopra elencate nuove condizioni venutesi a creare per questo comune che incidono anche sull'esercizio finanziario 2021 e che per tanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2023, redatto sulla base di costi del rendiconto 2021, ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, per gli stessi motivi sopra edotti;

Dato atto che lo schema di PEF MTR 2022-2025 tiene conto per la prima volta dei maggiori costi sostenuti da questo comune, già a decorrere dall'01.01.2020, dovuti alla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che sono passati da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, e che diventa necessario ed indispensabile chiedere formale autorizzazione ad Arera di superamento del limite di crescita tariffaria, supportata da documenti giustificativi già in possesso del Consorzio S.E.A. al fine di garantire il rispetto dell' art. 1, comma 654 della L. 147/2013 che stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'01.01.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

Ribadito che la comunicazione dei dati relativi al PEF 2022-2025 relativo ai costi standard 2020, determinano alla data odierna la valutazione dell'enorme impatto legato alle crescenti e maggiorate tariffe TARI per l'anno 2022 e successivi, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto;

Ritenuto, conseguentemente, di dare atto altresì della possibile necessità di segnalare eventuali difformità sia a C.S.E.A. sia ad ARERA qualora non evitabile;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno e che la mancata approvazione del PEF nel termine ultimo del 30.04.2022 potrebbe generare l'applicazione di sanzioni a carico di questo ente;

Richiamati:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villafalletto. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- l'art. 3 – comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni “possono” approvare i P.E.F., le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- lo stesso D.L. “Milleproroghe” all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022-2024
- in sede di esame del DDL di conversione del D.L. 01 marzo 2022, n. 17 (cd. D.L. “Energia”) ANCI ha proposto con un emendamento, una diversa declinazione dell'art. 2, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 sopra richiamato, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile, ovvero, in subordine, la proroga al 31 maggio del termine del prelievo sui rifiuti per il solo anno 2022. La proposta è attualmente all'esame del parlamento e del governo e potrebbe riscontrare il consenso del MEF.

Dato atto che questo comune ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28.12.2021 e che si ritiene prudente ed opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti sul prelievo sui rifiuti il 30 aprile p.v.;

Dato atto che questo comune, con propria precedente deliberazione n. 08 del 28.04.2022 ha preso atto dell'individuazione dello schema regolatorio I nell'ambito degli obblighi legati alla qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come deliberato dal C.D.A. del Consorzio C.S.E.A. di Saluzzo, Ente territorialmente competente, con atto n. 21 del 08.04.2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; UDITO L'intervento della Sig.ra SANZIEL Paola responsabile Ufficio Ragioneria/Tributi la quale dichiara che il Piano avrà validità pluriennale dal 2022 al 202. Il PEF recepisce l'aumento della spesa per la TARI (di circa €. 60.000,00). Occorre chiedere una deroga della crescita tariffaria;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario ex art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000

CON votazione espressa nelle forme di legge presenti n.8, votanti n.8, astenuti n. 2 (Uberto ORESTE, BRESSI Davide) voti favorevoli n.6, voti contrari n. /

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 del Piano economico finanziario PEF MTR 2022-2025 e relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dall'Ente territorialmente competente ossia dallo C.S.E.A. di Saluzzo;
3. di richiedere autorizzazione formale per predisporre e presentare, tramite lo C.S.E.A., ente territorialmente competente, in capo all'ARERA, apposita istanza di superamento del limite di crescita tariffario in relazione all'enorme problematica derivante dalla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che per questo comune a decorrere dall'01.01.2020 è salito da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, ottenendo così delle tariffe applicabili dall'anno 2022 in poi, che tengono conto dei reali costi sostenuti dal Comune di Villafalletto;
4. di dare atto che la presente presa d'atto, in ragione della presa d'atto delle nuove condizioni contrattuali applicate a questo comune, determina alla data odierna la valutazione dell'enorme impatto legato alle crescenti e maggiorate tariffe TARI per l'anno 2022 e successivi, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto;
5. di dare atto che il suddetto PEF MTR 2022-2025 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modificazioni;
6. di dare atto che dal PEF MTR 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta per il 2022:

costo complessivo servizio gestione rifiuti urbani : € 319.182,00

gettito da "entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020"
€ 322.213,00

di cui totale entrate tariffarie 2022 relative alle componenti di costo variabile: € 208.302,00

di cui totale entrate tariffarie 2022 relative alle componenti di costo fisso: € 113.911,00

detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRif/2020 € 3.031,00

gettito al netto della delle detrazioni di cui ai punti precedenti : € 319.182,00

7. Di dare atto che il piano finanziario trasmesso costituisce la base per la determinazione delle Tariffe TARI 2022 e che, in attesa della successiva approvazione da parte di Arera, i relativi ricavi si configurano come "entrata tariffaria", in deroga ai vincoli di crescita stabiliti dall'Arera, per quanto indicato al punto 3 del presente atto;
8. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2022 e relativi allegati dovranno essere trasmessi, da parte di C.S.E.A., quale ente territorialmente competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

F.to: ROSSO Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16/05/2022

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI DOTT.SSA SONIA

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

